

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del C.C. n° 68 del 02.08.2000 successivamente modificato con delibera di C.C. n. 28 del 29.04.2005, con delibera di C.C. n.30 del 21.05.2010, con delibera di C.C. n. 2 del 29.04.2015

Testo coordinato

TITOLO I - MERCATI

- Art.1) Oggetto
- Art.2) Definizioni

TITOLO II

- Art.3) Classificazione dei mercati
- Art.4) Posteggi - Assegnazioni (Autorizzazione/concessione)
- Art.5) Assegnazione Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.6)Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, ampliamento dei mercati
- Art.7) Settori Merceologici
- Art.8) Miglioria Scambio
- Art.9) Acquisizione con accorpamento di azienda per ampliamento posteggio – piccoli ampliamenti di adeguamento posteggi
- Art.10) Registro di mercato e delle presenze degli operatori concessionari
- Art.11) Graduatoria dei concessionari - Graduatoria degli spuntisti
- Art.12) Assegnazioni posteggi temporaneamente liberi
- Art.13) Corretto utilizzo del posteggio e delle attrezzature - Corretta modalità di vendita
- Art.14) Orari
- Art.15) Subingressi – Reintestazioni
- Art.16) Circolazione e sosta nell'area di Mercato
- Art.17) Canone utilizzo Suolo Pubblico
- Art.18) Norme Igienico-Sanitarie
- Art.19) Accesso agli atti amministrativi
- Art.20) Prescrizioni in materia di sicurezza
- Art.21) Mercati Straordinari
- Art.22) Sanzioni –Sospensioni - Revoche

TITOLO III

- Art.23) Disciplina specifica relativa al mercato della Domenica
- Art.24) Disciplina specifica relativa al mercato del Giovedì
- Art.25) Normativa transitoria relativa ai mercati di Giovedì e Domenica
- Art. 25 bis) Disposizioni transitorie di cui all'art. 8 dell'Intesa del 05.07.2012.

TITOLO IV - FIERE

- Art.26) Classificazione Fiere
- Art.27) Fiere Straordinarie - Sagre
- Art.28) Assegnazione posteggi in concessione pluriennale
- Art.29) Assegnazione secondo posteggio
- Art.30) Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art.31) Gestione del Registro delle presenze maturate – gestione delle presenze ed assenze dei concessionari di posteggio
- Art.32) Giornate ed orari
- Art.33) Posteggi riservati a Produttori agricoli
- Art.34) Subingressi – Trasferimento – Reintestazione - Volturazione
- Art.35) Accorpamento con ampliamento
- Art.36) Scambio di posteggi
- Art.37) Revoca Autorizzazione
- Art.38) Procedure riferibili in generale alla disciplina del commercio su aree pubbliche

TITOLO V

Art.39) Disciplina specifica Fiera di San Giovanni Battista

Art.40) Normativa transitoria assegnazione dei posteggi ambulanti e parte riservata agli espositori di cui alla L.R. 12/2000

Art. 40 bis) Disposizioni transitorie di cui all'art. 8 dell'Intesa del 05.07.2012

TITOLO VI

Art.41) Commercio in forma itinerante

Art.42) Posteggi Isolati

Art.43) Esposizioni in Corso Matteotti

Art.44) Vendite temporanee - Vendite occasionali

Art.45) Modulistica

Art.46) Pubblicità dei prezzi

Art.47) Vendite straordinarie

Art.48) Osservatorio Comunale

Art.49) Disposizioni finali ed abrogazione

TITOLO I - MERCATI

ART.1 – OGGETTO

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere, sui posteggi isolati, in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti del Titolo X del Decreto Legislativo n. 114/1998, della L.R. n. 12/1999 e s.m.i.; D.G.R n. 1368/1999 come modificata dalla D.G.R. n. 485/2013 e s.m.i., del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.; dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5.07.2012 (di seguito denominata anche solo *Intesa*), nonché dal successivo Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24.01.2013 (di seguito denominato anche solo *Documento Unitario*). Lo svolgimento dell'attività per il commercio su area pubblica è inoltre subordinato alla disciplina prevista dalla L.R. n. 1/2011 e s.m.i. (DURC);
- 2) Le concessioni pluriennali rilasciabili, in linea con quanto previsto dall'Intesa e dal Documento Unitario hanno durata di dodici anni. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 8 della Intesa e dell'art. 8 della Conferenza Unificata così come meglio esplicitate nei successivi articoli.
- 3) Sono fatti salvi gli atti consiliari con i quali sono approvate o ratificate le Fiere e i Mercati per la parte relativa alla determinazione delle aree e del numero dei posteggi.

ART. 2 – DEFINIZIONI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - *aree pubbliche*: le strade, le piazze, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - *posteggio isolato*: il posteggio in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche non ricadente in un'area mercatale;
 - *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private della quali il comune ha la disponibilità, di operatori

- autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenza, eventi o festività;
- *presenze in un mercato*: il numero di volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario del posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato.
 - *presenze in una fiera*: il numero delle volte che un operatore ha effettivamente esercitato nella fiera.
 - *miglioria* : la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.
 - *scambio*: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio.
 - *posteggio riservato*: il posteggio riservato ai produttori agricoli.
 - *spunta*: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati.
 - *spuntista*: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
 - *attività stagionali* : quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
 - *Settore preposto ad emanare determinazioni e/o provvedimenti in materia*: il Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale, fatto salvo i provvedimenti inerenti le concessioni di posteggio e il pagamento dei relativi tributi di pertinenza del Settore Economico Finanziario e i provvedimenti inerenti la viabilità e la sicurezza di pertinenza del Comando di Polizia Municipale.
 - *Servizio di Vigilanza* : si intende il Comando di Polizia Municipale; per il Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria si fa riferimento l'A.S.L. di Piacenza.

TITOLO II

ART.3 - CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i i mercati sono così definiti:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e specializzazioni merceologiche;
- c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
- d) mercatini degli hobbisti ovvero mercati, fiere, manifestazioni fieristiche e altre manifestazioni nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 12/1999 e s.m.i.. Si intendono per hobbisti coloro che, non in possesso di autorizzazione commerciale, vendono, barattano, propongono, espongono in modo saltuario o occasionale merci di modico valore. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998. L'eventuale istituzione e regolamentazione di tali mercatini è demandata ad appositi successivi provvedimenti.
- 2) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono :
- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART.4 - POSTEGGI ASSEGNAZIONI (Autorizzazione/Concessione)

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.
- 2) L'autorizzazione per l'esercizio della attività può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Contestualmente al rilascio della concessione da parte del Settore Economico Finanziario il Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale provvede al rilascio della Autorizzazione.
- 3) Il comune, previo espletamento delle procedure di miglioria, trasmette alla Regione Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare nell'ambito del mercato per la pubblicazione sul BURER. L'assegnazione in concessione dei posteggi nell'area di mercato è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'Intesa e dal Documento Unitario. Le domande dovranno essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale esposto all'Albo Pretorio e dovranno pervenire in modalità telematica al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione sul BURER.
- 4) A decorrere dal termine del periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa trova applicazione per quanto attiene alla pubblicazione dei posteggi liberi quanto disposto dal punto 9 dell'Intesa, salvo che intervenga diversa disciplina.
- 5) L'assegnazione avverrà nel rispetto del settore merceologico, se previsto, secondo una graduatoria effettuata applicando i criteri di seguito riportati.
- 6) Per i mercati e i posteggi isolati esistenti alla data del 05.07.2012 in presenza di posteggi resisi liberi (ovvero di posteggi di nuova istituzione a seguito di ampliamento dell'area mercatale) ai fini dell'assegnazione la graduatoria verrà effettuata applicando i seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa, anche in modo discontinuo, comprovata da regolare iscrizione quale impresa attiva al registro imprese.
L'anzianità è riferita al soggetto richiedente cumulata con quella dell'eventuale dante causa (all'anzianità del richiedente è cumulata eventuale anzianità del solo suo ultimo cedente). Per i soli operatori titolari di autorizzazione al 5.07.2012, sono imputate come proprie tutte le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abitativo (*art. 2 lettera c) della DGR n. 1368/1999 come modificata dalla DGR n. 485/2013*). L'operatore interessato deve documentare l'anzianità d'azienda, compresa quella dell'eventuale dante causa, con le modalità dell'autocertificazione.
- b) per la concessione di posteggi dislocati in centro storico il bando potrà prevedere, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera a) (da considerarsi comunque prioritari), un punteggio per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata.
- c) a parità di punteggio, si farà riferimento ad ulteriori criteri previsti dal bando comunale anche in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento Unitario;
- 7) Per i mercati e posteggi isolati esistenti alla data del 05.07.2012 ai fini dell'assegnazione dei posteggi a seguito della scadenza della relative concessioni la graduatoria verrà effettuata applicando i seguenti criteri:
- a) criterio maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa, anche in modo discontinuo, comprovata da regolare iscrizione quale impresa attiva al registro imprese.
L'anzianità è riferita al soggetto richiedente cumulata con quella dell'eventuale dante causa (all'anzianità del richiedente è cumulata eventuale anzianità del solo suo ultimo cedente). Per i soli operatori titolari di autorizzazione al 05.07.2012, sono imputate come proprie tutte le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abitativo (*art. 2 lettera c) della DGR n. 1368/1999 come modificata dalla DGR n. 485/2013*). L'operatore interessato deve documentare l'anzianità d'azienda, compresa quella dell'eventuale dante causa, con le modalità dell'autocertificazione.
- b) per il soggetto titolare della concessione in scadenza dal 2017 al 2020 che partecipa alla selezione dello stesso posteggio di cui era titolare, in fase di prima applicazione, in aggiunta al criterio di cui al precedente punto a), è previsto un ulteriore punteggio per anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.
- c) per la concessione di posteggi dislocati in centro storico il bando potrà prevedere, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera a) e b) (da considerarsi comunque prioritari), un punteggio per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari quali

quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata.

- d) a parità di punteggio, si farà riferimento ad ulteriori criteri previsti dal bando comunale anche in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento Unitario.
- 8) Per i mercati e i posteggi isolati di nuova istituzione ai fini dell'assegnazione la graduatoria verrà effettuata applicando i criteri stabiliti dal punto 4 dell'Intesa del 05.07.2012 e dall'art.2, lettera c) punto 2) e 3) della DGR n. 1368/1999 come modificato dalla successiva DGR 485/2013.
 - 9) Le presenze maturate nel mercato in qualità di spuntista che permettono di ottenere una concessione di posteggio sono azzerate all'atto di rilascio del titolo (*art.2 comma 3 L.R. n. 12/1999*).
 - 10) In caso di trasferimento di residenza o di sede legale in altro comune, il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni.
 - 11) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i. un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.

ART.5 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Ad esclusione del posteggio denominato 3CD previsto nel mercato domenicale, le nuove concessioni/assegnazioni pluriennali dei posteggi ai produttori agricoli hanno validità di 12 anni. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione. In virtù della stagionalità della produzione agricola, su richiesta dell'interessato la concessione potrà essere con efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare.
- 2) Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001.
- 3) L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri :
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore;
- 4) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 e 4 del precedente art. 4.
- 5) Non è ammessa, da parte del produttore agricolo, la possibilità di detenere in concessione più di un posteggio nell'ambito di ciascun mercato.
- 6) Le domande pervenute da produttori già titolari di posteggio nell'ambito del mercato di riferimento, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non viene dato seguito.
- 7) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse

disposizioni dei commi precedenti; fermo restando il limite di cui al precedente comma 5.

- 8) I posteggi riservati ai produttori agricoli, non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti. In caso di pluralità di richieste l'assegnazione verrà effettuata a favore della impresa che ha maturato il maggior numero di presenze come spuntista. In caso di parità di presenza vale la maggior anzianità d'azienda. Non è ammesso alla spunta chi è titolare nell'ambito dello stesso mercato di concessione pluriennale, (e del posteggio temporaneo 3 C-D, per il periodo in uso).
- 9) Per dar modo all'inserimento di produttori non concessionari, mediante un TURN-OVER merceologico e stagionale, possono essere stabiliti posteggi a limitazione temporale (max tre mesi per anno solare) ai quali non è ammesso l'accesso agli spuntisti se non in qualità di operatori che pongono in vendita prodotti non presenti nella giornata nell'area riservata ai produttori agricoli. Tali concessioni non sono ammesse se riferite a prodotti agricoli già in vendita presso gli operatori agricoli titoli di autorizzazione pluriennale nel medesimo mercato (posteggio denominato 3CD).
- 10) I posteggi di cui al presente articoli non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli.
- 11) La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore perda la qualifica di operatore agricolo, non utilizzi il posteggio per un periodo superiore a 4 mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di malattia e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

ART.6 - RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE - SPOSTAMENTO - AMPLIAMENTO MERCATO

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nel caso di trasferimento definitivo del mercato in altra sede qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30% dei posteggi complessivi del mercato.
- 2) Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento definitivo sia percentualmente pari o inferiore al 30%, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati.
- 3) La riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori nel primo caso (comma 1) o solo gli operatori interessati nel secondo caso (comma 2) sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7 lettera a) e b) della DGR n. 1368/1999 come meglio specificata al successivo art.11.
- 4) Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi resesi necessari per motivi di sicurezza o interesse pubblico.
- 5) Con provvedimento adeguato e motivato per motivi di sicurezza, viabilità, igienico sanitari o di interesse pubblico può essere disposta la soppressione, spostamento, riduzione della superficie di uno o più posteggi. Con provvedimento motivato i posteggi vacanti in conseguenza di revoca o rinuncia, possono essere soppressi dalla pianta organica. In tal caso si può procedere alternativamente:

- ad utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i posteggi e/o gli spazi fra i banchi;
 - ad effettuare alcune modifiche al fine di dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico.
- 6) Per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici, per permettere la corretta realizzazione di manifestazioni temporanee il mercato (o parte di esso) può essere temporaneamente trasferito. In tal caso trattandosi di trasferimento dovuto ad esigenze temporanee, si procede alla temporanea riallocazione unicamente con riferimento agli operatori interessati.

ART.7 - SETTORI MERCEOLOGICI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010)

Le autorizzazioni di cui all'art. 28 - comma 1 - lett.a) del D.Lvo n. 114/98 sono rilasciate per un unico settore merceologico.

Eventuali cambi di settore potranno essere assentiti solo a seguito di richiesta dettagliata e motivata da parte del titolare della concessione/autorizzazione ed approvata dal Consiglio Comunale quale modifica dell'Organico dei settori presenti sul mercato.

ART.8 - MIGLIORIA – SCAMBIO

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art.4 del presente Regolamento, il Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale, rende noto all'Albo Pretorio l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore (o merceologia se dovuta). Per detti posteggi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria, come da modulistica predisposta dal Settore.
- 2) Fatte salve eventuali preclusioni dovute alle dimensioni del posteggio, alle dimensioni delle attrezzature degli operatori, in caso di domande concorrenti gli spostamenti si concederanno secondo l'ordine della graduatoria redatta secondo i criteri di cui al successivo art. 11.
- 3) Gli spostamenti per miglioria comportano la variazione dei relativi titoli abilitati ma non comportano variazione della durata originaria della concessione rilasciata.
- 4) I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di Miglioria vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R.E.R. secondo quanto stabilito della D.G.R. n. 1368/1999. A decorrere dal termine del periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa trova applicazione per quanto attiene alla pubblicazione dei posteggi liberi quanto disposto dal punto 9 dell'Intesa, salvo che intervenga diversa disciplina.
- 5) Gli spostamenti di miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
- 6) Nell'ambito dello stesso settore merceologico può essere ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando la tipologia delle attrezzature, e nel caso di settore alimentare, dei generi posti in vendita, non contrastino con il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto del vigente Regolamento. Le istanze

dovranno essere presentate congiuntamente, il settore conclude l'istruttoria entro e non oltre 30 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

ART.9 - ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO - PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e l'ingombro di accesso ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrai ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente.
- 2) L'accoglimento della domanda di cui al comma precedente comporta la revoca delle autorizzazioni relative al posteggio dell'azienda rilevata nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi e la modifica d'ufficio delle planimetrie vigenti. Il posteggio non potrà superare la superficie complessiva di mq. 80,00. Non è ammesso superare la somma dei metri quadrati di ognuno dei posteggi.
- 3) In nessun caso è ammessa l'annessione di più di un posteggio.
- 4) Dell'avvenuto accorpamento dovrà essere data indicazione nella autorizzazione.
- 5) In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq.
- 6) Ad opera del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale sono ammessi ampliamenti o diminuzione di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale o nei posteggi divenuti disponibili, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché il corretto esercizio delle attività di vendita, con adeguato spazio di servizio fra i posteggi confinanti) e non alterino in alcun modo il perimetro dell'area mercatale, e comunque sempre fatto salvo il rispetto dello spazio di mt. lineari 3 (tre) nei tratti di mercato posti su assi stradali.
- 7) Nell'ambito del rispetto della viabilità anche pedonale, dell'accessibilità e della sicurezza sono ammessi, su richiesta, ampliamenti o diminuzione di superfici di posteggio di limitate entità non superiori al 10% della superficie in concessione.
- 8) Il comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igiene o pubblico interesse, può respingere le domande di accorpamento o di ampliamento oppure limitare la superficie oggetto dello stesso.

ART.10- REGISTRO DI MERCATO E DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI.

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Presso il Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse :
 - la planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;

- l'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e la data di scadenza della concessione.
- 2) A cura del Comando di Polizia Municipale è tenuto il registro delle assenze dei concessionari di posteggio.
 Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 2, lett. b) e c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano :
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari.
 E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del Mercato.
 - 3) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto). Qualora non sia rispettato il termine di cui sopra, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
 - 4) Nei casi di subingresso le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.
 - 5) Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 22 relativamente al mancato pagamento dei tributi locali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, le assenze dovute per sospensione dell'attività determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione della autorizzazione ai sensi della L.R. 1/2011 non si computano ai fini della revoca di cui all'art. 5 della L.R. n. 12/1999 (*art. 6 comma 3 L.R. n. 1/2011*).

ART.11 - GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI - GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) A cura del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento totale o parziale dei posteggi di cui al precedente art. 6.
 A tal fine, in linea con i principi e i contenuti dell'Intesa, con l'intento di valorizzare l'esperienza e l'effettiva presenza professionale dell'operatore sul mercato, la graduatoria dei concessionari di posteggio viene formulata nel rispetto di un singolo settore merceologico, ai sensi dell'art 7 lettera a) e b) della D.G.R. n. 1368 del 26.07.1999 con le specifiche di seguito riportate:
 - a) maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio e del dante causa;

b) in subordine, a parità di anzianità di mercato, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione.

Questo secondo criterio viene utilizzato unicamente in caso di parità al fine di definire la posizione in graduatoria non modificando l'anzianità di attività nel mercato.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

A tal fine si evidenzia che facendo riferimento al solo "dante causa" l'anzianità di mercato sarà continuamente in evoluzione modificandosi ogni qual volta si verifica una cessione di Azienda.

2) A cura del Comando di Polizia Municipale è tenuto e aggiornato come presenze, il Registro della Graduatoria degli Spuntisti stilato dal Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale - sulle base delle Comunicazioni di partecipazione alla spunta che l'operatore effettua secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale - per ogni mercato e ciascun settore merceologico, nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 come attuati dal paragrafo 6 del Documento Unitario (*art 2 lettera d) della D.G.R. n. 1368/1999 così come modificata dalla D.G.R. 485/2013*):

a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite ad una specifica autorizzazione. Pertanto le presenze dell'operatore sono cumulabili con quelle dell'eventuale suo ultimo cedente, tenuto però conto che sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05.07.2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.

b) in caso di parità di presenza si applica l'ulteriore seguente criterio: maggiore anzianità nell'esercizio dell'impresa di commercio su area pubblica, comprovata dalla data di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle Imprese. Pertanto all'anzianità dell'operatore è cumulata quella dell'eventuale suo ultimo cedente tenuto conto di quanto previsto al punto a).

La comunicazione di partecipazione alla spunta è corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione attestata la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL e gli estremi di registrazione presso tali enti.

La rilevazione delle presenze avviene ad opera del Comando di Polizia Municipale; la gestione e l'aggiornamento delle presenze è settimanale.

La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel presente Regolamento.

ART.12 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

1) I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente dal Comando di Polizia Municipale secondo la graduatoria degli spuntisti redatta sulla base dei criteri di cui al precedente art. 11.

- 2) Il Comando di Polizia Municipale verifica la presenza degli operatori titolari di posteggio e procede all'assegnazione dei posteggi liberi secondo la graduatoria e tenendo conto dei settori merceologici. La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio decorsi 10 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite ed in ogni caso non prima del termine assegnato ai posteggiatori ai sensi del successivo art. 13.
- 3) L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio libero a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti in materia. Colui che non risulta in regola con il pagamento dei Canoni e dei Tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
- 4) Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) di cui al D. Lgs. 114/98, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio.
- 5) Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve essere fisicamente presenti alle operazioni di spunta entro le ore 8,00. Ai fini della validità delle partecipazioni alla spunta è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione originale che ha dato luogo al numero di presenza nella graduatoria. La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dalla operazione di spunta.
- 6) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente.
- 7) Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari.
- 8) Non si può partecipare alla spunta, senza attrezzature di vendita o merci.
- 9) Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.
- 10) Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato.

ART.13 - CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE CORRETTA MODALITA' DI VENDITA

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) I posteggiatori, entro le ore 8,00 devono aver installato le loro attrezzature nell'area del relativo posteggio a loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore, (es. soccorso stradale, avaria automezzo, etc.) sia possibile avvisare il Comando di Polizia Municipale, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 30 minuti, dopodiché il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.
- 2) Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 5.00 e lasciare lo spazio occupato prima dell'orario fissato da apposita ordinanza in ordine alla viabilità *(l'ordinanza del Comando di Polizia Municipale n. 26/2013 prevede il divieto di*

lasciare lo spazio mercatale prima delle ore 12.30 per quanto attiene al mercato del Giovedì e prima delle ore 13.00 per quanto attiene il mercato della Domenica). Entro le ore 14,30 tutti i posteggiatori debbono avere effettuate le previste operazioni di pulizia e sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa. Gli operatori non potranno occupare il posteggio in orari diversi da quelli sopra esplicitati.

- 3) I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato; ad eccezione della sporgenza prevista per la sola tenda di cui al successivo punto 10 del presente articolo non è ammessa alcuna esposizione aerea eccedente lo spazio in concessione. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).
- 4) Lo spazio libero, sugli assi stradali, non può essere inferiore a ml.3 ; negli spazi interni primari non inferiore a ml. 2,50.
- 5) Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione e non rispettano le prescrizioni in materia di sporgenza ed altezza delle tende o altri ingombri, non possono utilizzare la nuova struttura fatto salva autorizzazione rilasciata dal Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale, qualora siano rispettati i requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
- 6) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume, conferire negli appositi cassonetti : in particolare carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi contenitori e/o aree di raccolta e secondo le modalità stabilite, e rese note, dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che in ogni caso è vietato :
 - a) l'abbandono dei rifiuti ed, in particolare, il conferimento degli stessi al di fuori dei contenitori od aree di raccolta appositamente istituite;
 - b) conferire materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta alla quale il contenitore od area sono destinati.I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per la raccolta differenziata della frazione organica.

Gli imballaggi in carta o cartone devono essere opportunamente aperti e appiattiti, legati in balle o pacchetti e conferiti negli appositi contenitori od aree di raccolta. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento in materia di gestione dei rifiuti si applicano le norme stabilite dal vigente Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti.

Sono fatte salve eventuali successive disposizioni operative in materia di igiene ambientale stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.
- 7) Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali motivate da impellenti esigenze.
- 8) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 9) L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli Organi di controllo, pena l'allontanamento dal mercato.

- 10) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1.00 di fronte e ml. 0,50 (ml.0,25 se il passaggio laterale è di ml. 0,50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatto salvo in ogni caso la salvaguardia di transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) non inferiori a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale. In ogni caso la sporgenza deve essere collocata ad un'altezza del suolo tale da consentire il transito dei mezzi di soccorso e vigilanza e tale da non creare in nessun modo pericolo, intralcio od ostacolo al percorso pedonale.
I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,50.
- 11) E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 12) In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.
- 13) Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
- 14) E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera, fatto salvo casi esclusivi di cui al successivo art. 20.
- 15) Tutte le attrezzature devono essere tenute in buono stato e non devono arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.
- 16) E' proibito danneggiare il suolo pubblico nonché l'arredo urbano, in caso di danneggiamento l'operatore è tenuto, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi.
- 17) Il titolare del posteggio non può in nessun caso dividere il proprio posteggio con altri.
- 18) E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti e altri mezzi di amplificazione sonora. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.
- 19) Gli operatori devono rispettare tutte le disposizioni di sicurezza, igienico sanitarie, nonché ogni altra disposizione di legge prevista per il commercio su aree pubbliche.
- 20) Al fine di garantire pari opportunità di accesso e sgombero dall'area mercato ogni operatore è tenuto ad agevolare il passaggio degli altri ambulanti.
- 21) Il Comando di Polizia Municipale può impartire ulteriori prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli.

ART. 14 – ORARI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Al fine di garantire il corretto svolgimento del mercato nella sua interezza si conviene che l'orario di vendita dovrà avvenire entro le ore 8,00.

- 2) Sono fatti salvi gli orari di accesso e di sgombero dell'area mercatale, gli orari inerenti il divieto di circolazione nell'area mercatale nonché gli altri orari previsti dal presente regolamento al fine di garantire la sicurezza ed il corretto svolgimento del mercato.

ART.15 - SUBINGRESSI – REINTESTAZIONI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte comporta l'intestazione in capo al subentrante dell'autorizzazione e della concessione di posteggio con scadenza pari a quella originaria.
- 2) Il subingresso è subordinato alla presentazione di apposita documentazione al Comune corredata da autocertificazioni attestanti:
 - La regolarità contributiva da parte del cedente e cessionario così come previsto dalla L.R. n. 1/2011 e s.m.i. *(ad eccezione dei casi di reintestazione dell'autorizzazione in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto)*
 - Il possesso dei requisiti morali e, se dovuti professionali, di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010.

Il subentrante può iniziare l'attività dopo aver presentato la reintestazione.

- 3) L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento dei tributi locali dovuti al comune per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche a pena di inammissibilità della domanda *(art. 4 comma 2 L.R. n. 12/1999 e s.m.i.)*.
- 4) In caso di subingresso, per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale, il subentrante deve rispettare i vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio e non può superare la superficie massima di occupazione concessa.

ART.16 - CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Dalle ore 5.00 alle ore 15.00 è vietata la circolazione e sosta dei veicoli nell'area destinata al mercato, con eccezione dei:
 - veicoli operatori mercatali, veicoli in servizio di emergenza, veicoli di polizia in servizio di istituto, veicoli in servizio di pulizia stradale;
 - veicoli in servizio di igiene ambientale e scuolabus limitatamente a Corso Matteotti ed alla strada di collegamento i lati est ed ovest di Piazza XX Settembre,e salvo eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione stabilite con apposito atto, a condizione che ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nei seguenti casi:
 - per motivi di pubblico interesse;

- per i veicoli al servizio di persone invalide, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 503/1996, muniti apposito contrassegno e limitatamente ai soggetti che risiedono nell'area mercatale per raggiungere le rispettive abitazioni.
- 2) E' assolutamente vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico, dopo le ore 8,00 sia in periodo di ora solare che di ora legale.
 - 3) E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.
In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati al di fuori dell'area mercatale.
 - 4) Sulle aree destinate al mercato nei giorni e nelle ore stabilite, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli ai sensi degli art. 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada.

ART.17 - CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte dal Settore Economico Finanziario, sulla base delle disposizioni e regolamentari vigenti.
- 2) La validità della concessione è subordinata al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico nonché a quanto disposto dal vigente regolamento comunale della Cosap. Si richiama inoltre quanto previsto al successivo art. 22 in caso di mancato pagamento dei tributi locali.
- 3) Per le concessioni giornaliere agli spuntisti verrà rilasciato dagli addetti del Comando di Polizia Municipale apposito bollettino di C/C postale da versare e che dovrà essere esibito al Comando di Polizia Municipale alla successiva partecipazione alle operazioni di spunta.

ART.18 - NORME IGIENICO-SANITARIE

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Ai fini della commercializzazione e somministrazione dei prodotti alimentari è richiesto il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. In particolare si richiama l'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002 e la Notifica Sanitaria ai fini della Registrazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004.
- 2) Detta attività è soggetta al controllo ed alla vigilanza del Dipartimento di Sanità Pubblica e Veterinaria dell'Azienda ASL di Piacenza.
- 3) A richiesta degli organi di vigilanza tutti coloro che sono addetti alla vendita e alla manipolazione di prodotti alimentari devono esibire attestato di frequenza dei corsi formativi e di aggiornamento di cui alla Legge Regionale n. 11 del 24/06/2003.
- 4) Qualora vengono messi in vendita prodotti usati, l'operatore è altresì tenuto a notificarlo agli avventori tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere

ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato prima di essere messo in commercio deve essere sanificato.

ART.19 - ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- 1) Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere :
 - al registro delle presenze maturate sui mercati,
 - alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
- 2) Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato :
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva ;
 - il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi ;
 - i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli ;
 - la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico ;
 - i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati ;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 20 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n.1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6 (sei), omologato e revisionato posto in posizione visibile e facilmente accessibile, n.2 estintori se si utilizzano ai fini cottura impianti alimentati a GPL.
- 2) Ai fini dell'impiego di detti estintori è necessario il possesso dell'attestato addetto antincendio e gestione dell'emergenza almeno a rischio basso.
- 3) E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera. Gli unici impianti tollerati sono quelli installati sugli automezzi di imprese che vendono cibi cotti.
- 4) Gli esercenti che, ai fini cottura, utilizzano impianti a GPL devono osservare le misura precauzionali e gestionali antincendio. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL.
- 5) Gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a GPL sono tenuti ad essere in possesso ed esibire, a richiesta degli organi di controllo, la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità e/o omologazione dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG (7131);
 - Certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni di GPL;
- 6) Gli operatori che utilizzano GPL o altre fonti energetiche devono rispettare, per la parte di diretta pertinenza, le Indicazioni/Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e gestione di mercati su aree pubbliche redatte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*Nota/Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3794 del 12.03.2014*).
 - 7) Anche in relazione all'emanazione del predetto documento che fornisce le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico, verrà predisposto dalla Amministrazione Comunale un Piano della Sicurezza e/o una disciplina specifica in materia. Il Piano di sicurezza dovrà altresì individuare tra i posteggi alimentari gli eventuali posteggi idonei ad ospitare operatori che impiegano, per la sola cottura dei cibi, impianti alimentati a GPL ovvero individuare i posteggi in cui vietarne l'utilizzo. Gli operatori titolari di posteggio presenti sul mercato che dovessero trovarsi in situazione di incompatibilità con il Piano di Sicurezza, con provvedimento motivato, previa partecipazione dei soggetti interessati e delle Associazioni di Categoria, verranno riallocati.
 - 8) In nessun caso è ammesso il deposito e la detenzione di bombole vuote o piene non collegate alle attrezzature. Le bombole devono essere disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate.
 - 9) Il personale che opera in presenza di impianti a GPL deve essere correttamente formato ed informato sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.
 - 10) Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/1999 e s.m.i qualora il comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di interesse pubblico, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo qualora possibile le indicazioni dell'operatore.

ART.21 - MERCATI STRAORDINARI

I mercati straordinari in quanto edizioni **sostitutive** di un mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.

ART.22 – SANZIONI – SOSPENSIONI -REVOCHE

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98 e da specifiche disposizioni normative nazionali o regionali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 6/2004 con la sanzione amministrativa fissata da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 con le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

- 2) Il mancato pagamento dei tributi locali e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione dei relativi titoli autorizzatori fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente. Il superamento dei limiti massimi di non utilizzo del posteggio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- 3) In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 Mercati settimanali).
- 4) Ai sensi della L.R. n. 1/2011, art. 6 comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione nei termini previsti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva ovvero in caso di accertata non regolarità. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis della L.R. n. 1/2011 se decorso almeno un mese dalla data di inizio della sanzione, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, che l'amministrazione sottoporrà a controllo di veridicità, la sospensione si intende revocata. Resta inteso che nel caso in cui dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione l'operatore decade altresì dal beneficio.
- 5) I provvedimenti di Revoca sono riferibili ai casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e al comma 2 dell'art. 5 della Legge 12/1999 e s.m.i.. L'autorizzazione amministrazione, ai sensi dell'art 6 della L.R. n. 1/2011 e s.m.i. è inoltre revocata nel caso in cui:
 - decorsi 6 mesi dalla sospensione della autorizzazione ai sensi della LR 1/2011 il titolare non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva.
 - nei casi di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 1/2011 qualora entro i 180 giorni non venga presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva.
- 6) Ai fini della sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature prevista dal D.Lgs. n. 114/1998 si fa riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 6/2004.

TITOLO III

ART. 23 -DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DELLA DOMENICA

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.04.2005, con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

1) ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

Il mercato si svolge da almeno un secolo ed è stato rideterminato da ultimo con delibera consiliare n. 17 del 23.04.2010. Sono fatte salve successive variazioni minori e non sostanziali intervenute sulla base degli interventi ammessi dal regolamento comunale.

Il mercato ha luogo nelle giornate di Domenica di tutto l'anno. E' sospeso solo in coincidenza con le festività del 1 Gennaio - 25 e 26 Dicembre.

In coincidenza con il 25 e 26 Dicembre sarà anticipato. Durante lo svolgimento della Fiera di San Giovanni Battista lo stesso subisce un adeguamento dell'allocazione dei posteggi mantenendo inalterato il numero dei posteggi.

L'ampiezza complessiva dell'area mercatale è di mq. 7000 circa.

L'ampiezza complessiva dell'area adibita a posteggi è di mq. 4.843 circa.

I posteggi totali sono n. 119 ai quali vanno aggiunti n. 3 posteggi riservati ai produttori agricoli.

I posteggi (119) sono suddivisi in n. 21 Settore Alimentare e n. 98 Settore Non Alimentare.

Il mercato si svolge su area scoperta.

Essendo il mercato dotato di oltre 100 posteggi, il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i. non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.

2) POSTEGGIO N. 3 CD

Il posteggio definito in piantina mercato n. 3 CD, riservato ai produttori agricoli secondo il principio del turn over come definito all'art. 5 del presente Regolamento, è assegnato ad ogni soggetto avente titolo per un periodo massimo di mesi tre, nell'arco dell'anno solare (max 12 mercato siano essi consecutivi o frazionati).

I soggetti interessati debbono presentare istanza al Comune nel periodo 1 Novembre - 30 Novembre dell'anno precedente.

Le istanze pervenute fuori dal predetto termine sono irricevibili.

Tali occupazioni non danno luogo a concessione pluriennale.

Il concessionario che non utilizza il posteggio assegnato senza giustificato motivo (documentata malattia, servizio militare e gravidanza) non potrà concorrere a nessuna assegnazione per il successivo triennio.

ART. 24 -DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL GIOVEDÌ'

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.04.2005, con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

1) ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

Il mercato si svolge da almeno un secolo ed è stato rideterminato da ultimo con delibera consiliare n. 17 del 23.04.2010. Sono fatte salve successive variazioni minori e non sostanziali intervenute sulla base degli interventi ammessi dal regolamento comunale.

Il mercato ha luogo nelle giornate di Giovedì di tutto l'anno. E' sospeso solo in coincidenza con le festività del 1°Gennaio - 25 e 26 Dicembre.

In coincidenza con il 25 o 26 Dicembre sarà anticipato. Durante lo svolgimento della Fiera di San Giovanni Battista lo stesso subisce un adeguamento dell'allocazione dei posteggi mantenendo inalterato il numero dei posteggi.

L'ampiezza complessiva dell'area mercatale è di mq. 7.000 circa.

L'ampiezza complessiva dell'area adibita a posteggi è di mq. 4.491 circa.

I posteggi totali sono n° 113 ai quali vanno aggiunti n°2 posteggi riservati ai coltivatori diretti.

I posteggi (113) sono suddivisi in n° 19 Settore Alimentare e n° 94 Settore Non Alimentare.

Il mercato si svolge su area scoperta.

Essendo il mercato dotato di oltre 100 posteggi, il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i. non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.

ART.25 – NORMATIVA TRANSITORIA RELATIVA AI MERCATI DI GIOVEDÌ E DOMENICA –

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 21.05.2010)

Gli atti di concessione all'uso del posteggio sono prorogati di validità sino al decimo anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento

ART. 25 BIS - DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI ALL'ART. 8 DELL'INTESA DEL 05.07.2012

(art. aggiunto con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative e regolamentari che dovessero intervenire successivamente, per le concessioni in essere trovano applicazione le seguenti disposizioni transitorie:
 - Le concessioni di posteggio scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010), rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;
 - Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate, o rilasciate, dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) e prima della data di approvazione dell'Intesa (05.07.2012) sono prorogate di diritto per 7 anni da tale data e quindi fino al 07.05.2017 compreso;
 - le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore dell'Intesa (5 luglio 2012) e nei 5 anni successivi sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 04.07.2017 compreso.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche al posteggio isolato presente in prossimità del Cimitero nonché ai produttori agricoli presenti sul mercato del Giovedì e della Domenica titolari di autorizzazione pluriennale (posteggio riservato ai produttori agricoli n. 1 e n. 2 del mercato del giovedì e posteggio riservato ai produttori agricoli n. 1 e n. 2 nel mercato della domenica).

TITOLO IV - FIERE

ART. 26 - CLASSIFICAZIONE FIERE.

- 1) Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art.6, comma 1, della legge regionale n.12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.
- 2) Le fiere sono così classificate :
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche ;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati :
 - 1.per settori merceologici ;
 - 2.per specializzazioni merceologiche ;
 - 3.per settori e per specializzazioni merceologiche ;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano, con le stesse modalità, per un numero di edizioni complessivamente superiore a due.
- 3) In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
- 4) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono :
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare ;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 27 - FIERE STRAORDINARIE – SAGRE

- 1) Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.31, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
- 2) Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
- 3) Le Sagre e Feste occasionali sono disciplinate con apposita Ordinanza Sindacale, su proposta del Servizio Sviluppo Economico, sentito il parere delle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, su aree private e dei consumatori.

ART. 28 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE PLURIENNALE

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 21.05.201 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Nelle fiere esistenti, l'assegnazione dei posteggi liberi, compresi eventuali posteggi liberi per ampliamento della stessa fiera, sono assegnati in concessione dodecennale, previo espletamento delle procedure di pubblicazione sul BURER e di pubblicazione del relativo bando di assegnazione all'Albo pretorio comunale. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURER gli interessati possono presentare domanda di concessione del posteggio e relativa autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo a).
- 2) Decorsi i termini per la presentazione delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, i settori competenti provvedono al rilascio dei titoli abilitativi. In caso di domande concorrenti verrà predisposta apposita graduatoria

applicando i criteri stabiliti all'art. 2, lett. c) punto 1 della DGR n. 1368/1999 così come modificata dalla D.G.R. n.485/2013.

Dall'08.05.2017, in fase di prima applicazione (limitatamente alla concessioni in scadenza tra 2017 e 2020) in aggiunta al criterio della anzianità dell'esercizio di impresa si applica il criterio aggiuntivo della anzianità acquisita nel posteggio con la specifica che il riconoscimento di tale punteggio è collegato al numero di presenze pregresse nella fiera. In fase di prima applicazione il criterio e il punteggio del numero di presenze pregresse nella fiera riguarda sia le fiere in cui la concessione avrà durata dodicennale sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza annuale (se il bando avrà cadenza annuale tale priorità verrà fatta valere ogni anno per 12 anni).

- 3) Nel caso di posteggi da assegnare in fiere di nuova istituzione l'assegnazione dei posteggi avviene sulla base dei criteri di cui all'art. 2 lett. c) punto 2 della DGR n. 1368/1999 come modificata dalla DGR n. 485/2013.
- 4) Il bando potrà prevedere ulteriori criteri da applicare qualora si riscontri una parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri previsti all'art. 2 lettera c) punto 1 e 2 della DGR sopracitata.
- 5) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene :
 - nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate ;
 - previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie.
- 6) In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.
- 7) A decorrere dal termine del periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa trova applicazione per quanto attiene alla pubblicazione dei posteggi liberi quanto disposto dal punto 9 dell'Intesa, salvo che intervenga diversa disciplina.
- 8) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i. un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare nel caso di fiere con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.

ART. 29 - ASSEGNAZIONE SECONDO POSTEGGIO

(art. abrogato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

ART.30 -ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NON ASSEGNATI IN CONCESSIONE

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) I posteggi non assegnati in concessione pluriennale, sono utilizzati, in via temporanea :
 - per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio ;
 - per l'assegnazione di un eventuale ulteriore posteggio agli operatori già titolari di concessione.

- 2) Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri stabiliti al punto 4 della DGR n. 1368 del 1999 come modificata dalla DGR n. 485/2013; la graduatoria è stilata nel rispetto dei criteri di cui al punto 3 dell'Intesa come attuati dal paragrafo 3 del Documento Unitario. Fino al 7 maggio 2017, ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera. In caso di parità di presenza in aggiunta si applica il criterio della maggiore anzianità dell'esercizio di impresa, comprovata dalla data di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
- 3) Gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica devono presentare richiesta di partecipare alla fiera entro 60 giorni prima dell'inizio di ogni singola fiera. Se le domande ricevibili sono superiori al numero dei posti disponibili, il settore predispone una graduatoria determinando l'ordine di assegnazione sulla base dei criteri di cui al comma precedente. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. A fianco della graduatoria è indicato il numero del posteggio assegnato.
- 4) Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine o che non hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente, sono ammessi a partecipare alla fiera sulla base dell'ultima graduatoria degli spuntisti approvata nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa come attuali dal Documento Unitario.
- 5) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente nel luogo prestabilito per le operazioni di spunta.
- 6) Gli operatori che per comprovabili cause di forza maggiore non partecipano alla fiera, possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice, il rimborso delle somme versate quale diritto di accesso alla manifestazione.

ART.31 - GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE- GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 21.05.2010)

- 1) E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge n.12 del 1999 ed aggiornamenti successivi;
- 2) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione.
- 3) L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 4) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 10°giorno successivo alla assenza.

ART.32 - GIORNATE ED ORARI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 21.05.2010)

- 1) La Fiera si svolge di norma nella giornata specifica per ognuna delle Fiere che si svolgono sul territorio. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 180 giorni, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione.
- 2) Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art.54 TUEL – D.Lgs. n. 267/2000).
- 3) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.
- 4) Sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti.

ART.33 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera e Fiere Straordinarie.
2. L'assegnazione del posteggio dodecennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art.2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 o dall'art.19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.
3. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
4. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART.34 – SUBINGRESSI - TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza (fatto salvo il diniego di condurre in abbonamento decennale un secondo posteggio come prescritto all'art. 29).
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
- d) Il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nell'ambito del settore merceologico del posteggio già autorizzato.
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e dopo

aver presentato istanza al Comune almeno il giorno precedente allo svolgimento della manifestazione.

ART.35 - ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO

Non sono ammessi ampliamenti del posteggio fissato in planimetria a seguito di accorpamento aziendale di cui al punto 2 lett.i) deliberazione G.R. 1368/99.

ART.36 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art.2, lett.h, deliberazione C.R. 1368/99) valevole per la sola Edizione successiva all'istanza in bollo presentata congiuntamente.

ART. 37 - REVOCA AUTORIZZAZIONE

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

I provvedimenti di Revoca sono riferibili ai casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e al comma 2 dell'art. 5 della Legge 12/1999 e s.m.i. nonché ai sensi della L.R n. 1/2011.

ART.38 - PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per quanto attiene a :

- Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento - miglora - canone d'uso
- Circolazione stradale - Prescrizioni in materia di sicurezza - Accesso agli atti
- Sistemazione delle attrezzature di vendita - modalità di utilizzo posteggio e modalità di vendita - Norme Igienico Sanitarie – Sanzioni

si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

TITOLO V

ART.39 - DISCIPLINA SPECIFICA FIERA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

(art. sostituito con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.04.2005, modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 21.05.2010 e con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) La Fiera – classificata ORDINARIA DI MERCEOLOGIA LIBERA - si svolge nella giornata del 24 Giugno.

- 2) L'area della Fiera riservata agli operatori del commercio su area pubblica è prevista in via Marconi (*strada perimetrale est Piazza Olubra – via Marconi – strada perimetrale est Piazza XX Settembre nel tratto Marconi Matteotti*), viale Amendola come da piantina planimetrica approvata con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015 e depositata agli atti del Settore per un totale di n. 50 posteggi di cui 34 in concessione decennale le cui autorizzazioni originarie sono state rilasciate nel corso del 2002 e 2003, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 8 comma 5 della L.R. n. 12/1999.

L'ampiezza complessiva dell'area adibita ai 50 posteggi destinati agli operatori del commercio ambulante è di mq. 5.000 circa (di cui circa mq. 2.000 occupati dai posteggi).

Non sono conteggiati nel numero globale i rivenditori di palloncini o simili quando il posteggio itinerante non supera il mq. 1.00 di spazio pubblico.

- 3) L'assegnazione dei posteggi nell'area fiera avverrà agli aventi diritto secondo la numerazione riportata nella planimetria tenendo altresì conto della compatibilità delle dimensioni e tipologia di posteggio. Per gli ultimi 5 posteggi, compatibilmente con le esigenze di servizio, è prevista la migliona; tale operazione è effettuata prima dell'assegnazione dei posteggi vacanti.
- 4) Qualora il 24 Giugno sia di Giovedì o Domenica la Fiera si svolge in concomitanza con il tradizionale mercato. Quest'ultimo, stante la presenza dello Spazio divertimenti in Piazza Olubra e la presenza degli operatori della Fiera in Viale Amendola e Via Marconi (usuale area mercatale) subisce un adeguamento nella allocazione dei posteggi mantenendo inalterato il numero. Con successivo specifico provvedimento verrà individuata l'area in cui troveranno allocazione i posteggi mercatali siti in Piazza Olubra, Viale Amendola e Via Marconi, interessati dallo spostamento per la concomitante presenza degli operatori della Fiera.
- 5) Nei mercati che si svolgono in prossimità della giornata Fiera, stante la presenza dello spazio divertimenti in Piazza Olubra e di eventuali attrezzature per gli spettacoli o altre iniziative pensate dalla Amministrazione Comunale in Piazza XX Settembre, si rende necessario procedere con lo spostamento temporaneo di parte degli operatori mercatali. I posteggi mercatali interessati allo spostamento troveranno allocazione in Viale Amendola, via N. Sauro (fino incrocio con Via F. Filzi), Via Verdi e Piazza Cardinal Casaroli.
- 6) In C.so Matteotti, via Mazzini, via Verdi e Piazza Cardinal Casaroli possono essere previste nell'ambito di approvazione del programma fiera, occupazioni, mostre-mercato ed esposizioni, individuate dall'Amministrazione Comunale nonché eventi, manifestazioni ed iniziative realizzate anche mediante il diretto coinvolgimento dei Comitati dei Commercianti presenti sul territorio.
- 7) Per la corretta gestione della manifestazione o interesse generale il dirigente responsabile potrà – mediante provvedimento motivato – disporre diversamente.
- 8) I posteggiatori devono aver posizionato il loro banco, autonegozio ed attrezzature consentite nell'area fiera, relative al loro posteggio, entro le ore 7.30 del giorno della Fiera e possono sostare sino alle ore 01.00 della notte del giorno di conclusione della manifestazione, al fine di ripristinare l'uso non fieristico della zona.

L'orario di esercizio dell'attività è fissato dal Sindaco con apposito Provvedimento, tenuto conto che la tradizione della Fiera ha di fatto consolidata la fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Non è permesso sgombrare lo spazio prima delle ore 23.00 se non per intemperie o in caso di comprovata necessità (nel quale caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombro).

- 9) E' sempre fatto salvo il percorso per gli interventi d'emergenza: Ambulanza – VV.FF. – Polizia di Stato – Carabinieri – Polizia Municipale ed altri organi di sicurezza.
- 10) Dalle ore 24.00 del giorno precedente la data di inizio della Fiera, e sino alle ore 2.00 della notte di conclusione è vietata la circolazione nell'area Fiera con esclusione degli automezzi utilizzati dai posteggiatori, dei mezzi d'emergenza, dei veicoli dei portatori di handicap muniti di apposito contrassegno e di mezzi comunali di servizio.
- 11) Entro i termini fissati dal Comune l'operatore commerciale dovrà corrispondere i tributi locali – come fissati da regolamento in vigore, mediante versamento in c/c postale da effettuarsi secondo le modalità indicate in sede di assegnazione. E' previsto un contributo per le spese di organizzazione dell'allestimento della Fiera (spese per allaccio provvisorio energia elettrica e pulizia) il cui ammontare è stabilito annualmente con apposito atto di Giunta Municipale.

ART. 40 – NORMA TRANSITORIA ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AMBULANTI E PARTE RISERVATA AGLI ESPOSITORI DI CUI ALLA L.R. 12/2000

(art. sostituito con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.04.2005 e successivamente abrogato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010)

ART. 40 BIS DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI ALL'ART. 8 DELL'INTESA DEL 05.07.2012

(art. aggiunto con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative e regolamentari che dovessero intervenire successivamente, per le autorizzazioni pluriennali in essere rilasciate nel corso del 2002 e 2003 trovano applicazione le seguenti disposizioni transitorie:
 - Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 (8 maggio 2010) e prima della data di approvazione dell'intesa (05.07.2012) sono prorogate di diritto per 7 anni da tale data e quindi fino al 7.05.2017 compreso;
 - le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore dell'Intesa (5 luglio 2012) e nei 5 anni successivi sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e pertanto fino al 04.07.2017 compreso.
- 2) Per i posteggi non in concessione assegnati temporaneamente fino al 07.05.2017 si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.

TITOLO VI

ART. 41 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010)

Durante lo svolgimento del Mercato, delle Sagre e delle Fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di ml.500 relativamente al perimetro della manifestazione.

Tale commercio si può svolgere nel rispetto dell'art.3 della L.R. n° 12/99 in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. n°114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Le categorie di cui all'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 114/98 non possono svolgere attività in forma ambulante.

Non è ammessa alcuna forma di commercio itinerante nell'ambito della Strada Statale SS. N° 412 e SS. N° 10 Padana Inferiore.

Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

L'Ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

Non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, ed in ogni caso non superiore a 20 minuti nello stesso spazio.

Non è ammessa la sosta in spazi distanti meno di 100 ml. da quello già frequentato nella stessa giornata.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 114/1998 in caso di particolare gravità o recidività il responsabile del settore dispone la sospensione della attività sul territorio comunale per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione. Per le sanzioni si rimanda a quanto previsto dal precedente art. 22.

ART.42 - POSTEGGI ISOLATI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) E' confermata la possibilità di assegnazione di 1 posteggio di tipologia A su suolo pubblico in zona di rispetto cimiteriale per il commercio di generi affini al servizio cimiteriale.

Allo scadere della concessioni in essere il posteggio di cui presente comma, è assegnato in concessione dodecennale per tutti i giorni dell'anno.

Per quanto attiene all'assegnazione del posteggio ivi compreso le disposizioni di cui al periodo transitorio si rimanda a quanto espressamente previsto dal presente regolamento, sulla base delle disposizioni dell'Intesa, del Documento Unitario e della DGR 1368/199 come modificata dalla DGR 485/2013, per il mercato.

- 2) In seguito a manifestazione d'interesse, con successivo provvedimento potranno essere individuati posteggi isolati stagionali su suolo pubblico per il commercio e somministrazione di bevande analcoliche, gelati, cocomeri e meloni in numero di due nel territorio del capoluogo e in numero di uno in ognuna delle frazioni

(Ganaghello - Creta - Fontana Pradosa - Pievetta - Dogana Po - Bosco Tosca). I posteggi di cui al presente comma sono assegnabili in concessione dodecennale. Per quanto attiene l'assegnazione del posteggio si rimanda alle disposizioni previste per il mercato sulla base dell'intesa e del documento unitario per quanto compatibile.

- 3) Gli orari di vendita per tali attività sono gli stessi fissati per il commercio in sede fissa su aree private.
- 4) Per quanto attiene a: Assegnazioni dei posteggi, Canone Utilizzo Suolo, Norme igienico sanitarie e Prescrizioni in materia di sicurezza, Revoca dell'autorizzazione e della concessione, Disposizioni transitorie, Sanzioni si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

ART.43 - ESPOSIZIONI IN CORSO MATTEOTTI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n.30 del 21.05.2010)

E' confermata l'Ordinanza Sindacale n. 83 del 21.12.2000 e successive modifiche con la quale questa P.A. ha da ultimo disciplinato la storica Esposizione in Corso Matteotti di merci e prodotti in concomitanza del Mercato di Giovedì e Domenica.

E' rimarcato che in tale area non sono ammessi commercianti su aree pubbliche ed è vietata ogni forma di vendita.

Entro il mese di Dicembre di ogni anno, il Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria interessate e quelle dei Consumatori potrà portare le necessarie modifiche, fatto salvo che in ogni caso in tale area è preclusa ogni forma di vendita.

ART.44 - VENDITE TEMPORANEE - VENDITE OCCASIONALI

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

Nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, sono consentite le seguenti attività di vendita su aree pubblica:

- attività di vendita effettuata in materia del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi della Legge 266/1991, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di dal cui statuto sia chiaramente desumibile che svolgono attività per scopi benefici o assistenziali senza finalità di lucro;
- attività di vendita effettuate in occasione di manifestazioni autorizzate da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo (art. 4 comma 2 D.lgs n. 114/1998) purché i medesimi siano muniti di dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la propria posizione di creativo;
- attività di vendita effettuate in occasione di mostre, nei confronti dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera l) del D.Lgs. n. 114/1998;
- attività di vendita effettuate, in occasione di manifestazioni autorizzate, da parte di artigiani che vendono merci di propria produzione e produttori agricoli.

ART.45 – MODULISTICA

(art. modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

La modulistica per le attività economiche è reperibile sul portale telematico www.suap.piacenza.it. Il portale telematico consente la compilazione guidata dei moduli e l'invio diretto delle pratiche on line.

ART.46 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art.47, per tutte le forme di cui al presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art.14 del D. Lgs. 114/98 in materia di Pubblicità dei prezzi.

ART.47 - VENDITE STRAORDINARIE

Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art.15 del D. Lgs. 114/98.

ART.48 - OSSERVATORIO COMUNALE

(art. abrogato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

ART. 49 - DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

(art. sostituito con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.04.2005 e modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.04.2015)

- 1) Si intendono abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con le norme approvate al titolo V del presente Regolamento.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella normativa statale e regionale.